REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Nella persona del giudice monocratico delle pensioni, Cons. Giuseppe Vicanolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 13661 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024 da *[Omissis] [Omissis]*, nato ad *[Omissis]* (*[omissis]*) il *[omissis] [omissis] [omissis]* e residente a *[omissis] [omissis] [omissis]* (*[omissis]*), via *[Omissis] [omissis]* nr. *[omissis]* (c.f. *[OMISSIS]*), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del foro di Arezzo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, viale Michelangelo nr. 26, ed agli indirizzi p.e.c. *chiara.chessa@pcert.it* e *avveleonorabarbini@puntopec.it*,

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, nr. 21 (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Perugia, via Canali, nr. 11, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta del foro di Perugia e dall'avv. Stefania Di Cato del foro di Terni, giusta procura generale alle liti del dott. Roberto Fantini, notaio in Roma.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Massimo Bellaveglia, gli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini per il ricorrente, e l'avv. Stefania Di Cato per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

I Il ricorrente, ex militare del Corpo della Guardia di finanza cessato dal servizio in data 25 gennaio 2018 per limiti di età, titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto, chiede di accertare la illegittimità del recupero effettuato dall'Inps con provvedimento del 12 agosto 2022 per l'importo di € 11.816,55 corrisposto in eccesso a titolo di pensione annua lorda e tredicesima mensilità nel periodo dal 26 gennaio 2018 al 30 settembre 2022, e dichiarare, per converso, che l'unica somma da restituire in quanto indebita è pari ad € 3.404,20, condannando conseguentemente l'istituto a rimborsare l'importo irripetibile di € 8.412,35 già trattenuto sui ratei mensili a decorrere da ottobre 2022, oltre agli interessi legali.

In particolare, l'interessato ha rappresentato che l'indebito è stato originato da errori commessi dall'Inps in sede di esecuzione della sentenza di condanna nr. 73 emanata in data 6 novembre 2019 da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, che è stata successivamente riformata parzialmente in appello, senza che il pensionato abbia compiuto nessun fatto doloso o colposo finalizzato ad indurre in equivoco l'ufficio previdenziale competente.

La vicenda trae spunto da un ricorso presentato il 10 maggio 2019 da *[Omissis] [Omissis]* e da altri otto pensionati *ex* dipendenti del Corpo della Guardia di finanza cessati dal servizio con un'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 compresa fra 15 e 20 anni (nel caso di *[Omissis]*, 17 anni e 6 mesi), i quali invocavano la rideterminazione della quota calcolata con metodo retributivo della pensione mediante applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, nr. 1092, in luogo di quella utilizzata dall'Inps del 35% in forza dell'art. 44 dello stesso decreto applicabile alla liquidazione delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato. Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso, ritenendo che il beneficio previsto dall'art. 54 fosse spettante non solo ai militari cessati dal servizio con un'anzianità compresa fra 15 e 20 anni di servizio, come sostenuto dall'Inps in base all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, bensì anche ai militari con un'anziamità maggiore che rientravano nel sistema misto di calcolo della pensione annua lorda, per la quota maturata sino al 31 dicembre 1995.

L'Inps ha impugnato la predetta sentenza e la Corte dei conti - Sez. 2^ centrale di appello in data 26 aprile 2022 ha accolto parzialmente il gravame statuendo che, in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 1/2021/QM, ai 9 militari appellati la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi del citato art. 1, comma 12, della legge nr. 335/1995 andava calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo

coefficiente di rendimento determinato nel 2,44% per ogni anno.

Stante ciò, il ricorrente evidenzia che l'Inps di Perugia ha dato attuazione alla sentenza nr. 73/2019 di questa Sezione giurisdizionale (che disponeva l'applicazione dell'aliquota del 44% sulla quota retributiva della pensione maturata al 31 dicembre 1995) commettendo degli errori di calcolo, per cui, invece di concedere € 41.895,25 di pensione annua lorda, ha attribuito € 43.544,51, ossia € 1.649,26 in più di quelli spettanti giudizialmente.

Dopo la sentenza di appello nr. 189/2022, la pensione annua lorda dello *[Omissis]* è stata liquidata nuovamente, questa volta in modo esatto, pari all'importo di € 41.201,89.

Il 12 agosto 2022 l'Inps di Perugia ha chiesto la restituzione di € 11.816,55 corrisposti in più da gennaio 2018 a settembre 2022, per effetto della attuazione della sentenza di primo grado successivamente riformata in appello.

Il ricorrente sostiene che la somma di € 8,412,35 non poteva essere chiesta in restituzione, in quanto nella fattispecie troverebbe applicazione l'art. 206 del D.P.R. nr. 1092/1973 che dispone la non restituzione delle somme indebitamente percepite dai pensionati dello Stato qualora l'indebito non sia dovuto a condotta dolosa da essi tenuta.

Pertanto, il ricorrente chiede alla Corte di accertare l'illegittimità del recupero effettuato dall'Inps di € 11.816,55 e dichiarare che l'unico importo dovuto da *[Omissis]* in restituzione è pari ad € 3.404,20; la somma di € 8.412,35, invece, secondo la parte attrice è irripetibile e va restituita dall'Inps all'avente diritto. In via istruttoria, si chiede di

ordinare all'Inps, ove ritenuto necessario, di depositare il conteggio dettagliato delle riliquidazioni effettuate e del recupero richiesto.

II L'Inps si è costituito in giudizio mediante memoria depositata il 7 ottobre 2024, con cui si deduce che non è vero che i conteggi effettuati per dare attuazione alla sentenza nr. 73/2019 erano errati; all'uopo, si fa riferimento ad una relazione dell'ufficio amministrativo di Perugia con allegato appunto manoscritto su "procedimento riliquidazione ex art. 54" riportante le istruzioni seguite per calcolare la quota retributiva della pensione con l'aliquota del 44%, che conduce al risultato finale per *[Omissis]* di € 43.923,69, in realtà messo in pagamento per l'importo di € 43.544,51 in via prudenziale. Pertanto, gli assunti del ricorrente sono, secondo l'Inps, privi di fondamento, per cui il ricorso deve essere respinto.

Nelle ragioni di diritto a sostegno delle proprie tesi, l'Inps sottolinea che l'art. 206 del D.P.R. nr. 1092/1973 non può trovare spazio di applicazione nel caso in esame, poiché non si tratta di indebito pensionistico derivante dalla revoca o modifica di un decreto definitivo o provvisorio di assegnazione, bensì di una *restitutio in integrum* della situazione patrimoniale a favore della parte definitivamente vittoriosa in giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c..

III All'udienza del 17 ottobre 2024 il giudice ha interrogato liberamente le parti sulle ragioni delle rispettive posizioni, anche al fine di esperire il tentativo di conciliazione della lite in base alla ricostruzione obiettiva degli asseriti errori materiali di calcolo commessi in sede di esecuzione della sentenza nr. 73/2019 più volte citata.

L'avv. Chessa per conto del ricorrente ha evidenziato che la memoria difensiva presentata dall'Inps riporta una relazione dell'ufficio di Perugia che non chiarisce i vari passaggi dei conteggi effettuati a suo tempo, per cui rimane confermato che la quota B di pensione col metodo retributivo sembra sovradimensionata rispetto a quella spettante in base alla condanna.

L'avv. Annovazzi per conto dell'Inps ha dichiarato che i dettagli richiesti non erano prontamente reperibili durante l'udienza, e che l'istituto si rendeva disponibile a sviluppare un confronto tecnico con la difesa di *[Omissis]*, chiedendo a tal fine un rinvio della trattazione del giudizio.

L'avv. Chessa ha condiviso la proposta della controparte.

Pertanto, il giudice con ordinanza annotata a verbale ha disposto il rinvio al 12 dicembre 2024 della discussione della causa, invitando le parti a confrontarsi nel frattempo sulle rispettive posizioni e sulle cause delle divergenze delle metodologie applicate da ognuno.

IV In data 28 novembre 2024 l'Inps ha depositato una nota difensiva con allegati quattro documenti, costituiti da:

-prospetto dei conteggi relativi alla quantificazione errata dell'indebito pari ad € 11.816,55;

-prospetto dei conteggi per la quantificazione esatta dell'indebito pari ad € 3.498,39;

-due fogli recanti le spiegazioni dei criteri seguiti per l'applicazione delle sentenze nr. 73/2019 e nr. 189/2022 dei giudici contabili;

-**provvedimento di rettifica in autotutela** del decreto Inps di Perugia

del 12 agosto 2022, adottato dal direttore della sede di Perugia con disposizione n. 580000-24-0272 del 28 novembre 2024.

In particolare, con quest'ultimo atto il direttore Inps di Perugia, vista la normativa di cui al capo IV bis della legge nr. 241/1990 ed al regolamento in materia di autotutela approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto con deliberazione nr. 9 del 18 gennaio 2023, ha disposto la modifica del provvedimento oggetto del ricorso di *[Omissis] [Omissis]* in quanto "**nell'applicazione della sentenza 189/2022 Corte dei conti sono stati riscontrati come importi pagati e non dovuti € 8.318,16 lordi. Tale importo non è recuperabile ai sensi dell'art. 207 D.P.R. 1092/1973 ed è stato oggetto di abbandono".**

Nella nota di trasmissione la difesa dell'Inps ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

V All'udienza del 12 dicembre 2024 l'avv. Stefania Di Cato per conto dell'Inps ha ribadito la richiesta di chiusura della lite per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese, precisando che l'ufficio di Perugia provvederà a restituire al pensionato *[Omissis]* l'importo di € 8.318,16 a suo tempo trattenuto indebitamente sulle rate liquidate da ottobre 2022 in poi.

Gli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini per conto del ricorrente hanno chiesto la chiusura della causa per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, facendo presente che la rettifica in autotutela è stata preceduta dagli incontri fra le parti, conclusi con la volontà comune di porre così fine al contenzioso.

Il giudizio è quindi passato in decisione, con la lettura del dispositivo in

udienza.

Considerato in

DIRITTO

I A seguito della rettifica da parte dell'Inps del provvedimento all'origine del ricorso in discussione, è stato chiesto da entrambe le parti di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Questo giudice non può che constatare favorevolmente che, nel caso di specie, **l'invito ad un chiarimento sulle questioni di fatto** alla base delle divergenze **ha avuto un esito positivo**, poiché l'azione dell'Amministrazione è stata autonomamente modificata in termini corretti. Pertanto, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e non sussiste più l'interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronunzia giurisdizionale, interesse che invece, è bene precisare, è richiesto necessariamente come valido e persistente fino alla pronunzia che conclude il processo, ai sensi dell'art. 100 c.p.c..

L'istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione anche nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, come confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (*ex multis*, Sez. 3^, sentenza nr. 137/2003; Sez. Umbria, sentenza nr. 263/2004; Sez. Campania, sentenza nr. 128/2023) e della Corte di Cassazione (Sezioni unite civ., sentenza n. 1048/2000), essendo questa una modalità atipica di definizione della causa che presuppone la sopravvenienza di fatti nuovi tali da determinare il venir meno di ogni posizione o ragione di

contrasto tra le parti, e quindi la carenza d'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., come avvenuto nel caso in esame.

II Le spese di lite, considerato che sono state decise soltanto questioni preliminari, sono compensate tra le parti.

Nulla è dovuto per le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, nr. 533.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, al termine dell'udienza del 12 dicembre 2024.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

DECRETO

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, nr. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto art. 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

Depositati in Segreteria il 18 dicembre 2024.

Il Direttore della Segreteria

Dott.sa Elena Errico

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)